



COMUNE di POGGIOFIORITO
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 10/07/2019

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento
- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso
- Art. 8 – Norme finali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente, improntato al principio di buona fede.

Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre le attività di accertamento e contenzioso.

Art. 3 Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4 Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede autonomamente ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.
2. Per i tributi per i quali il contribuente non è in grado di determinare autonomamente l'importo da versare (TARI), il conteggio deve essere richiesto direttamente al servizio tributi.

Art. 5 Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b. violazioni relative a parziali versamenti,
 - c. violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione.
 - d. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;

3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 6 Misura delle sanzioni ridotte

1. La misura della sanzione è crescente in rapporto al tempo che intercorre fra il termine di versamento stabilito dalla normativa e la data di effettivo pagamento. Per il calcolo delle sanzioni la normativa così come modificata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015 ha disposto che per gli omessi/parziali versamenti **il carico sanzionatorio è pari al 30% degli importi dovuti, ridotto alla metà nel caso in cui il pagamento avvenga entro novanta giorni.** Di conseguenza, il ravvedimento "breve" che in precedenza era stabilito nella misura del 3% assume come sanzione base 1,5% degli importi omessi o per versamenti parziali. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

a) per omesso/tardivo versamento sanato entro i primi quattordici giorni dalla data di scadenza, la sanzione è determinata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo (ossia 1/10 del minimo edittale per ogni giorno di ritardo);

b) per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione, la sanzione è applicata nella misura dell'1,5% dell'imposta (1/10 del minimo edittale);

c) per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla violazione, la sanzione è applicata nella misura dell'1,67% dell'imposta (1/9 del minimo edittale);

d) per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e entro un anno dal versamento omesso, la sanzione è applicata nella misura ordinaria del 3,75% dell'imposta (1/8 del minimo edittale);

e) per omesso/tardivo versamento, eseguito entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è applicata nella misura del 4,29% dell'imposta (1/7 del minimo edittale);

f) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore e fino a 5 anni la sanzione è applicata nella misura del 5% dell'imposta (1/6 del minimo edittale);

g) l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10,00% del minimo della sanzione edittale.

SCHEDA DI SINTESI

Data del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione misura sanzione	Percentuale della sanzione ridotta
Entro i primi 14 giorni = ravvedimento sprint	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° giorno al 30° giorno = ravvedimento breve	15%	1/10	1,5%
Dal 31° giorno al 90° giorno = ravvedimento breve	15%	1/9	1,67%
Dal 91° al termine di presentazione dichiarazione/entro 1 anno dalla omissione = ravvedimento ordinario	30%	1/8	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva/entro 2 anni = ravvedimento ultrannuale	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione dichiarazione successiva/ fino a 5 anni = ravvedimento lungo	30%	1/6	5%

Art. 7 Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a. la somma omessa,
- b. l'importo della sanzione, determinata secondo i principi definiti all'art. 6;
- c. gli interessi sull'importo omesso, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata-temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 8 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.